

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 NOVEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CAPPA**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	141
Proposta di legge (Annunzio di ritiro):	
FALETTI e PASINI: Collocamento a disposizione del Ministero dell'industria e del commercio del personale delle Stazioni sperimentali per l'industria. (1021)	141
PRESIDENTE	141
FALETTI	141
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Provvidenze per la pesca nelle acque interne. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1179)	142
PRESIDENTE	142, 143
FRANCESCHINI GIORGIO, <i>Relatore</i>	142
Rivalutazione del contributo annuo da parte dello Stato alle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero. (1179)	144
PRESIDENTE	144, 145
PEDINI, <i>Relatore</i>	144
TREVES, <i>Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i>	145
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	145

La seduta comincia alle 10.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Marzotto.

Annuncio di ritiro della proposta di legge di iniziativa dei deputati Faletti e Pasini: Collocamento a disposizione del Ministero dell'industria e del commercio del personale delle Stazioni sperimentali per l'industria. (1021).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Faletti e Pasini: Collocamento a disposizione del Ministero dell'industria e del commercio del personale delle Stazioni sperimentali per l'industria.

FALETTI. Onorevole Presidente, poiché mi risulta che le provvidenze previste nella proposta di legge saranno contenute nel provvedimento di carattere generale che il Governo intende predisporre dopo l'approvazione, ormai imminente, della legge delega, dichiaro formalmente, anche a nome dell'onorevole Pasini, che ritirerò la proposta di legge.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto della dichiarazione fatta dall'onorevole

Faletti. Prego gli onorevoli Faletti e Pasini di inviare alla Presidenza della Camera la richiesta di ritiro.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze per la pesca nelle acque interne. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1197).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvidenze per la pesca nelle acque interne.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, ed ha già ottenuto il parere favorevole della IV (Finanze e tesoro) e della XI Commissione (Lavoro e previdenza sociale) della Camera.

L'onorevole Franceschini Giorgio, relatore, ha facoltà di riferire.

FRANCESCHINI GIORGIO, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con la legge 21 maggio 1940, n. 626, furono previste diverse specie di interventi dello Stato in favore sia della pesca marittima, sia della pesca nelle acque interne. Tale contributo venne stabilito in 5 milioni annui, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1940-41 al 1949-50. Con successivo decreto detta autorizzazione di spesa venne elevata a 15 milioni a decorrere dall'esercizio 1946-47 e fino al 30 giugno 1950. La legge 8 gennaio 1952, n. 20, ha poi reso possibile la prosecuzione ed una integrazione dei suddetti interventi statali esclusivamente a favore della pesca marittima autorizzando una spesa di 150 milioni a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile al quale erano state trasferite, con decreto dell'aprile 1947, per la sola pesca in mare, le attribuzioni prima spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste per l'intera materia della pesca. Si è determinata così una diversità di trattamento tra pescatori marittimi e pescatori nelle acque interne, a tutto danno di questi ultimi; tale sperequazione non è giustificata da una differenza di condizioni economiche dei due settori, ma deriva unicamente, in modo indiretto e quasi accidentale, dalla avvenuta ripartizione della competenza amministrativa che si riflette nella nuova legislazione sulla materia, dove si considera la pesca marittima separatamente da quella interna.

Appare perciò necessario ripristinare una giusta parità di trattamento adottando per i pescatori delle acque interne provvidenze analoghe a quelle disposte dalla citata legge 8 gennaio 1952, n. 20. Le organizzazioni di pe-

scatori delle acque interne da tempo sollecitano l'emanazione di provvidenze, mettendo in rilievo l'importanza del settore, quale considerevole fonte di produzione ai fini dell'economia nazionale e della migliore alimentazione delle popolazioni locali. Ecco perché è stato predisposto il disegno di legge, sottoposto oggi all'esame della nostra Commissione, dopo l'approvazione da parte del Senato. Nel disegno stesso sono precisate le diverse forme dell'intervento statale: per incrementare la produzione ed accrescere il reddito dei pescatori di mestiere, che versano in condizioni di vera indigenza, si rende opportuno potenziare l'attrezzatura delle Cooperative, sussidiando l'impianto da parte delle Cooperative di pescatori di magazzini e di frigoriferi per la conservazione del pescato, di mezzi per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca e per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi. Si rende, inoltre, opportuno (e possibile, dopo l'approvazione del presente disegno) il sovvenzionamento per l'acquisto di mezzi di trasporto del pescato, per la costruzione e la sistemazione di impianti di piscicoltura e di incubazione per uova fecondate artificialmente. I fondi inoltre verranno utilizzati per la propaganda e l'incremento della pesca e della piscicoltura e per il consumo del pesce, anche mediante la partecipazione ad esposizioni e con l'erogazione di premi per gare di pesca; per l'azione di assistenza ai pescatori di mestiere; per l'intensificazione del servizio di vigilanza sulla pesca.

L'articolo 1 del disegno prevede che il contributo, di cui alle lettere a) b) c), non possa superare il limite massimo del 50 per cento della spesa.

L'articolo 1 prevede pure che la concessione del contributo è disposta con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita una Commissione nominata dal ministro stesso e composta dal sottosegretario di Stato, che la presiede, da due funzionari e da due esperti, questi ultimi nominati dal ministro su designazione delle organizzazioni nazionali delle cooperative. Per questo esercizio è autorizzata una spesa di 70 milioni di lire da imputarsi al capitolo 69 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio finanziario 1954-55.

Per maggior chiarimento, faccio notare che nel capitolo n. 69 dello stato di previsione predetto sono stati stanziati 160 milioni, con un incremento di 110 milioni rispetto allo stato di previsione del Ministero stesso per l'anno 1953-54 (vedi capitolo n. 63 di questo

ultimo stato di previsione). Mentre, quindi, 70 dei 160 milioni verranno utilizzati per le spese straordinarie previste dal disegno di legge che oggi si esamina, i restanti 90 milioni continueranno ad essere utilizzati, come per gli anni addietro, per il funzionamento degli istituti dipendenti dal Ministero agricoltura, quali il laboratorio centrale di idrobiologia, gli istituti talassografici di Messina e Taranto, gli stabilimenti ittiogenici di Brescia e di Roma, l'osservatorio di pesca marittima di Venezia, nonché per affitti di impianti di piscicoltura, le semine, lo sviluppo di programmi scientifici (campagne di pesca) il completamento dell'attrezzatura scientifica per le campagne sperimentali di mitilicoltura.

In sostanza, mentre per il bilancio dell'agricoltura del passato esercizio finanziario le spese ordinarie erano autorizzate nella misura di 50 milioni e nulla era destinato per le straordinarie a favore dei pescatori di mestiere e delle loro organizzazioni cooperative, grazie agli stanziamenti previsti nel bilancio di questo esercizio e i disposti del presente disegno di legge, le spese ordinarie potranno essere possibili sino a 90 milioni, mentre residueranno 70 milioni per i noti scopi previsti da questo stesso disegno di legge.

Al provvedimento in esame non intendo suggerire emendamenti, sia perché esso è perfetto, sia perché non conviene ritardarne la messa in esecuzione e i conseguenti finanziamenti ai richiedenti. Mi permetto solo di osservare che non si può non intendere, leggendo l'articolo 1 (lettere *b*) *c*) *d*) *e*) *f*), che le cooperative di pescatori sono preferite, nei confronti dei privati, ad intraprendere le iniziative favorite dal disegno di legge. Quindi il mancato richiamo alle cooperative nelle suddette lettere dell'articolo 1 non esclude le cooperative stesse dai benefici della legge.

È inoltre auspicabile che l'articolo 1 alla lettera *a*) funzioni anche per finanziare l'approvvigionamento di reti e altri attrezzi da pesca e non solo per la fabbricazione, dando così una interpretazione estensiva alla norma predetta.

Mi permetto infine di auspicare che, per il futuro stato di previsione 1955-56 del Ministero dell'agricoltura e foreste, lo stanziamento globale previsto dal detto capitolo 69 venga ulteriormente elevato per lo meno fino a 200 milioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo al-

l'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni e non saranno presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato nell'esercizio 1954-55 a sussidiare, entro il limite massimo complessivo di lire settanta milioni:

a) l'impianto, da parte di cooperative di pescatori, di magazzini e di frigoriferi per la conservazione del pescato, di attrezzature per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca e per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi;

b) l'acquisto di mezzi di trasporto del pescato;

c) la costruzione e la sistemazione di impianti di piscicoltura e di incubazione per uova fecondate artificialmente;

d) la propaganda per l'incremento della pesca e della piscicoltura e per il consumo del pesce, anche mediante la partecipazione ad esposizioni e l'erogazione di premi per gare di pesca;

e) l'azione di assistenza e di soccorso ai pescatori di mestiere;

f) l'intensificazione del servizio di vigilanza sulla pesca.

L'ammontare del contributo di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), non può superare il limite massimo del 50 per cento della spesa.

La concessione del contributo è disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita una Commissione nominata dal Ministro stesso e composta dal Sottosegretario di Stato, che la presiede, da due funzionari di grado non inferiore al sesto e da due esperti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su designazione delle Organizzazioni nazionali di cooperative.

Esercita le funzioni di segretario della Commissione un funzionario amministrativo di grado non inferiore al nono.

(È approvato).

ART. 2.

La spesa di settanta milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1954-55.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Rivalutazione del contributo annuo da parte dello Stato alle spese di funzionamento dell'istituto nazionale per il commercio estero. (1179)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: Rivalutazione del contributo annuo da parte dello Stato alle spese di funzionamento dell'istituto nazionale per il commercio estero. Il disegno di legge ha ottenuto il parere favorevole della IV Commissione (Finanze e tesoro).

L'onorevole Pedini, relatore, ha facoltà di riferire alla Commissione.

PEDINI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge (n. 1179) ci propone una rivalutazione del contributo annuo da parte dello Stato, alle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale del commercio estero. Il contributo previsto dall'attuale bilancio di competenza del Ministero del commercio con l'estero è infatti di 40.000.000. Tale cifra dovrebbe essere elevata, con l'approvazione del presente disegno a 300.000.000. Giustamente il titolo del disegno parla di « rivalutazione », trattandosi invero di un adeguamento dei mezzi finanziari all'attuale situazione monetaria, anche se in tal senso la rivalutazione non può che dirsi parziale e tardiva. Il fatto è che in tutti questi anni di dopoguerra il contributo statale non ha mai superato i 40.000.000. La Commissione finanze e tesoro ha già dato parere favorevole a questo disegno di legge e tale circostanza dovrebbe già portarci ad approvare tranquillamente la proposta, in quanto riconosciuta compatibile con il bilancio generale dello stato ed anche perché è assicurata la copertura della nuova spesa.

Ciò non toglie che, a mio vedere, la nostra commissione non possa esimersi da alcune valutazioni che investano l'Istituto del commercio estero e la sua attività. Come i colleghi sanno l'I. C. E. ha per compiti principali lo studio delle nostre possibilità di esportazione, la rilevazione della situazione dei mercati esteri, la natura dei fenomeni che in essi si determinano, l'azione di stimolo ai nostri esportatori, direi anche una attività di consulenza a favore degli stessi, di appoggio nelle difficoltà che essi possono incontrare, ed anche di indirizzo delle loro preferenze e dei loro programmi privati.

Attività questa che tutti devono riconoscere certo opportuna e necessaria.

Attività tuttavia che, a detta di taluni (e se ne è parlato anche in occasione della

approvazione di un altro disegno di legge relativo all'I. C. E.), non sarebbe svolta con sufficiente efficienza e con organici criteri. Evidentemente non si può, parlando dell'I. C. E., estendere la discussione al tema generale della politica svolta dal Governo in tema di commercio con l'estero, né penso che qui alcuno abbia intenzione di farlo. Stiamo parlando di uno strumento di tale politica, strumento che ha un programma di attività ben definito, ma comunque di carattere ausiliario.

Se forse non può del tutto smentire la denuncia di deficienze nella sua attività, credo tuttavia che l'I. C. E. può avanzare, come giustificazione, la limitatezza dei mezzi di cui ha potuto sino a questo momento disporre (il contributo statale è infatti elemento fondamentale del suo bilancio).

Poiché siamo convinti della necessità di potenziare al massimo le nostre esportazioni, non potremo non essere convinti di votare la concessione di mezzi che possano potenziare l'attività di un istituto di notevole importanza come strumento di politica della esportazione. Infatti sappiamo bene che la crisi delle nostre esportazioni dipende sì soprattutto da difficoltà di ordine oggettivo, ma anche, diciamo pure, da deficienze di ordine soggettivo, perché, a differenza di non poche altre nazioni, l'Italia manca di strumenti ausiliari alla attività esportatrice. L'I. C. E. è uno di questi ed è quindi pacifico che io proponga la approvazione del presente disegno di legge.

Approvazione che non mi esime però dal far presente al Governo, nella persona del Sottosegretario al Commercio estero, la speranza di ogni membro della nostra commissione che l'aumento di contributo voglia dire effettivamente aumento e potenziamento di attività dell'I. C. E.; alla fine di ogni anno l'I. C. E. ci fa pervenire il suo bilancio: ci auguriamo che esso, con la rivalutazione del contributo, possa essere anche rivalutato nel consuntivo di attività.

Raccomandiamo al Governo che i nuovi fondi vengano saggiamente impiegati per il perfezionamento dei compiti specifici dell'I. C. E. e tanto necessari alla nostra attività di esportatori e se anzi il Sottosegretario qui presente potrà darci assicurazioni formali in merito, illustrazioni sul futuro programma di attività, più tranquillamente voteremo questo nuovo stanziamento che, anche se modesto, rappresenta pur sempre un sacrificio del contribuente italiano.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1954

TREVES, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Raccolgo senz'altro l'auspicio e le raccomandazioni ora espresse dal relatore. Il Ministero del commercio estero indirizzerà senz'altro l'attività dell'I. C. E. in modo il più razionale possibile così che la maggiore somma che oggi si stanziava possa essere spesa nel modo migliore. Quanto alla portata dello stanziamento medesimo, devo far presente che nel 1939 l'istituto beneficiava di una dotazione di 5 milioni e 250 mila lire, il che vuol dire che gli attuali 300 milioni rappresentano soltanto uno adeguamento, tenuto conto della svalutazione della lira rispetto all'anteguerra. Senonché nel frattempo i compiti dell'I. C. E. sono ben diversi e più ampi di quelli del periodo fascista, per la impostazione politico-economica generale attuale. Cioè nel 1939 l'I. C. E. aveva compiti infinitamente minori, in quanto attualmente il nostro paese sta facendo una politica di ricerca e di espansione dei mercati, ben diversa da quella autarchica allora in auge. Con lo stanziamento attuale, anzi, l'attività dell'istituto si estenderà ancora di più in quanto intendimento del Governo è di raggiungere mercati finora esclusi alla nostra produzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti od osservazioni, porrò senz'altro in votazione:

ART. 1.

L'importo annuo del contributo statale alle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero è stabilito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, in lire trecento milioni.

(È approvato).

ART. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si farà fronte per lire 40.000.000 con lo stanziamento già iscritto al capitolo n. 44 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1954-55 e per lire 260.000.000 con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti all'Erario dalle modificazioni alle tariffe di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacco lavorato disposte con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Provvidenze per la pesca nelle acque interne ». (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1197):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Rivalutazione del contributo annuo da parte dello Stato alle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero ». (1179):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Antoniozzi, Biagi, Calabrò, Cappa Paolo, Caroleo, Cibotto, Colleoni, Di Paolantonio, Di Prisco, Dosi, Faletti, Ferrarini, Francesco, Ferrario Celestino, Foa Vittorio, Franceschini Giorgio, Invernizzi, Galli, Giolitti, Lami, Larussa, Leccisi, Lombardi Ruggero, Marabini, Sacchetti, Sammartino, Tonetti, Volpe e Zerbi.

Sono in congedo:

Marzotto.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI